



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori NESSA, D'AMBROSIO LETTIERI, IZZO, GERMONTANI, LATRONICO, SANCIU, PASTORE, SARO, MAZZARACCHIO, BARELLI, ORSI, DE GREGORIO, COLLI, BIANCONI, FERRARA, MALAN, AZZOLLINI, VICECONTE, PALMIZIO, COSTA, GASPARRI e PISANU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2008**

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113,  
in materia di centralinisti telefonici non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle varie relazioni sulle politiche relative agli *handicap* presentate in Parlamento nel corso delle passate legislature, è emersa la volontà di modificare e aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti.

Lo scopo è in sostanza quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione. Infatti, la Direzione generale per l'impiego ha in corso di svolgimento uno studio del contesto lavorativo nel quale dovrà muoversi la legge n. 113 del 1985, una volta riformata, in sinergia con le associazioni più rappresentative e con le istituzioni locali.

Ciò conferma che, a distanza di ventotto anni dalla promulgazione ed entrata in vigore della citata legge n. 113 del 1985, una modifica del provvedimento appare ormai improcrastinabile.

L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla legge in parola, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale, basti pensare alla recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, disciplinato soprattutto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.

Proprio il carattere di specialità della legge n. 113 del 1985, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da essa dettata, proprio per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.

Nel corso della sua storia, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti telefonici non vedenti con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato, generalizzato, in seguito, dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.

L'opportunità della presente proposta di modifica di una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che, come già si è sottolineato, la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti, risiede in un molteplice ordine di fattori.

In primo luogo il continuo progresso tecnologico, specie in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico. In secondo luogo l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

Più nel dettaglio, il presente disegno di legge tiene conto di tutti i fattori sopra indi-

cati, ed infatti, in primo luogo, laddove si parlava di centralinista non vedente, il nuovo testo prevede la dicitura di «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista». E questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Quella che, *prima facie*, può sembrare una differenza soltanto nominale, rivela invece da una parte la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste vengono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e dall'altra la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque minorazione (sensoriale) di estrema gravità.

L'aspetto di maggiore rilievo del provvedimento proposto consiste, comunque, nei numerosi punti di raccordo con la legge n. 68 del 1999, che rappresenta elemento imprescindibile per disegnare la nuova mappa del collocamento obbligatorio dei soggetti minorati della vista.

Più nel dettaglio, nell'articolo 1 si prevede la riforma dell'Albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le nuove ampliate competenze delle regioni proprio in tema di formazione professionale.

Fondamentale, inoltre, appare sotto questo profilo il nuovo testo dell'articolo 2, laddove si prevedono programmi di insegnamento al passo con i tempi, corsi di aggiornamento e di formazione delle varie figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; importante appare anche l'aver previsto la presenza di un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativa-

mente più rappresentativa nell'ambito delle commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'esame di abilitazione.

Il nuovo articolo 3 della legge n. 113 del 1985 rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente.

Ed infatti, da una parte gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa oggi vigente; dall'altra parte è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di *call center* o di strutture similari.

Di notevole importanza, inoltre, appaiono le nuove disposizioni, ancora una volta in stretto raccordo con i dettami della legge n. 68 del 1999, intese a tutelare il lavoratore minorato della vista a fronte della trasformazione dei centralini, o nel caso di incompatibilità con le mansioni svolte (ancora una volta si ribadisce che non vi è possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere al minorato della vista lo svolgimento di prestazioni non compatibili con la sua minorazione).

Il rilievo assunto dal raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è dimostrato, poi, sia dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, sia dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 in tema di modalità per il collocamento.

In particolare, nel predetto articolo 5 vengono attualizzate le disposizioni che prevedevano obblighi di segnalazione e di intervento a carico della ex società italiana per l'esercizio telefonico, con estensione dei medesimi obblighi a tutti i gestori di telefonia operanti sul mercato.

Il nuovo testo di legge, infine, prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un duplice rilievo.

In primo luogo, viene fissato un nuovo importo della indennità di mansione, già riconosciuta ai centralinisti non vedenti, in maniera tale da superare le attuali difficoltà derivanti dalla cessazione dell'Azienda di stato per i servizi telefonici, soppressa dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

In secondo luogo, in armonia con le riforme in tema previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribu-

zione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

Tale misura, così come - si sottolinea - l'intero provvedimento, non comporta alcun aggravio o di spesa, dal momento che esso beneficia del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985 che già garantisce adeguata copertura finanziaria, come confermato dal decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Albo professionale*). - 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista".

2. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5, le direzioni regionali del lavoro provvedono all'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti, individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione ed abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'albo di cui al comma 1 è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.

3. Le regioni istituiscono, nell'ambito dell'albo di cui al comma 1, sezioni speciali in cui sono iscritti gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti di cui al comma 2.

4. Ai fini della presente legge per "minorati della vista" si intendono i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite la competente direzione provinciale del lavoro, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, dal quale risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4 e che è esente da ulteriori minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

6. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1, il diploma di cui al comma 5, lettera a), può essere sostituito da una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».

#### Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Abilitazione alla funzione di centralinista e di operatore telefonico)*. - 1. Le regioni disciplinano le attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al presente articolo.

2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali equipollenti prevedono l'insegnamento delle seguenti materie:

- a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;
- b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;
- c) cultura generale;
- d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;
- e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e gli ipovedenti;
- f) uso di *internet* e di banche dati *on line*;
- g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico.

4. Le regioni istituiscono corsi di aggiornamento e di formazione professionale, in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione dei suddetti corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Al termine di ogni corso di cui al comma 2 è effettuato uno specifico esame di abilitazione. Il suddetto esame è disciplinato da normative regionali che prevedono la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista maggiormente rappresentativa a livello nazionale».

2. Le commissioni regionali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 117, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla data di costituzione delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge n. 113 del 1985, come sostituito dal presente articolo.

## Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Obblighi dei datori di lavoro*).  
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono tenuti ad assumere lavoratori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 nella seguente misura e secondo uno dei seguenti criteri:

a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che preveda l'impiego o sia fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;

b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

c) un minorato della vista ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di *call center* o strutture equivalenti che svolgano funzioni di ricerca ed informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono es-



serlo in misura inferiore a quella di cui al comma 1».

#### Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di esaurimento od incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

#### Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Comunicazioni obbligatorie*). -  
1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi di questi sostitutivi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, ed indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che procedono alla installazione, trasformazione o sostituzione di centralini telefonici od im-

pianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, di cui i medesimi centralini sono dotati.

3. Ogni gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, sostituzione o trasformazione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, è tenuto a comunicare agli uffici di cui al comma 1 competenti per territorio la suddetta installazione, sostituzione o trasformazione, nonché le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

4. Ogni gestore di telefonia operante sul territorio italiano è tenuto a comunicare, agli uffici di cui al comma 1 che lo richiedano, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici od impianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione.

5. È fatto obbligo agli uffici competenti di cui al comma 1 di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, così come comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

#### Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Modalità per il collocamento*).  
- 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 68 del 1999.

2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici procedono all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista in base alla graduatoria formata con i criteri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999.

3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista dall'azienda o ente nel quale è occupato ad un altro, previo nulla osta degli uffici competenti.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 16 della citata legge n. 68 del 1999.

5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Trascorso un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento al lavoro d'ufficio.

6. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza».

#### Art. 7.

1. All'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista»;

b) al comma 2:

1) le parole «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista».

2) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della citata legge n. 68 del 1999. Durante il periodo di due anni di cui al primo periodo del presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi agli elenchi ed alle graduatorie di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un corrispondente numero di ore di permesso retribuito».

#### Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Trasformazione dei centralini*).  
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista o di operatore telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato».

## Art. 9.

1. All'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Restano ferme eventuali disposizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».

## Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Sanzioni e obbligo di certificazione*). - 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della citata legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 68 del 1999 si applica, altresì, ai gestori di telefonia

operanti sul territorio italiano in caso di inadempienza agli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della presente legge.

2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17 della citata legge n. 68 del 1999, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».



